

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2060)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1967

**Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti familiari**

ONOREVOLI SENATORI. — In una Repubblica fondata sul lavoro ed in un sistema di compiuta sicurezza sociale, come programmato nel piano quinquennale di sviluppo economico, la differenziazione dei tempi passati fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, in relazione ai presidi di tutela previdenziale ed assistenziale, è destinata a scomparire.

In tale direzione sono stati già conseguiti risultati notevoli, per cui sul piano assicurativo di malattia e pensionistico l'arco dei lavoratori autonomi si è venuto a saldare con quello dei lavoratori subordinati, anche se con qualche inevitabile ma temporanea disparità: e così i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti

hanno avuto assicurato i rischi contro le malattie e la pensione di invalidità e la vecchiaia.

Oggi le categorie dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari hanno posto con carattere di urgenza ed indilazionabile il problema degli assegni familiari in loro favore. Al riguardo, già nel corso della precedente legislatura erano state presentate diverse proposte di legge ed analoghe iniziative parlamentari si sono avute anche nel corso della corrente legislatura.

Le ragioni che hanno ostacolato fino ad oggi l'inserimento nella gestione ordinaria della Cassa assegni familiari dei coltivatori

diretti, coloni e mezzadri sono state di carattere sistematico e finanziario.

La considerazione, infatti, del peculiare sistema assicurativo degli assegni familiari applicato ai lavoratori subordinati, portava ad escludere, attesa la differente qualificazione delle due categorie, la possibilità di inserire in tale sistema i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali operano in piena autonomia e conseguentemente in mancanza di un datore di lavoro sul quale porre l'obbligo del contributo per la copertura della spesa, faceva sorgere il problema del finanziamento connesso all'estensione degli assegni a tali categorie.

Sono queste le stesse ragioni che hanno indotto a dare forme distinte anche alle altre prestazioni di previdenza e di assistenza sociale concesse alle categorie predette con la costituzione di gestioni autonome e separate sia per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, sia per l'assistenza malattia.

Lo stesso indirizzo appare doversi seguire anche per gli assegni familiari.

La più grave difficoltà alla estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni è costituita dal reperimento dei mezzi finanziari.

Escluso che l'onere potesse essere posto a carico delle altre categorie produttive, le quali sono già fortemente gravate degli oneri previdenziali per i propri lavoratori dipendenti, ed essendo la categoria dei coltivatori diretti nella impossibilità di provvedere da sé al finanziamento della nuova previdenza, il Governo ha dovuto esaminare fino a qual punto l'onere potesse essere assunto dal bilancio dello Stato senza far luogo a nuovi aggravii tributari che, specie nella situazione del momento, non sarebbero stati accettati dalla collettività.

La condizione del bilancio dello Stato ha consentito, pur con grandi difficoltà, di destinare a questo scopo la somma annua di lire 28 miliardi.

Con tali fondi è apparso opportuno contenere, almeno per il momento, la concessione degli assegni familiari ai soli figli che costituiscono i principali e maggiori oneri della famiglia, considerato anche che un rilevante numero di coniugi costituiscono unità attive del nucleo coltivatore.

Acquisito da rilevazioni statistiche e valutazioni attuariali che il numero dei figli ed equiparati a carico è di circa 1.232.000 unità e che la spesa di gestione è dell'ordine del 2-3 per cento delle prestazioni, la misura dell'assegno annuo per ogni figlio a carico è stata contenuta, in relazione allo stanziamento, in lire 22.000.

Resta fermo però che la graduale estensione degli assegni anche agli altri familiari dei coltivatori diretti e assimilati costituisce impegno del Paese, come risulta dalla norma programmatica di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

Una particolare menzione deve essere fatta, proprio in relazione alla spesa, per i compartecipanti familiari, i quali vengono a trovarsi in posizione subordinata rispetto al concedente e godono di un certo grado di autonomia nella conduzione dei lavori agricoli. Per cui attesa la particolare natura del rapporto di compartecipazione, dove il concedente assume posizione analoga a quella del normale datore di lavoro, si è ritenuto di applicare a tale categoria di lavoratori le norme del regime ordinario degli assegni familiari e ciò anche nella considerazione che i compartecipanti familiari, ai fini delle altre forme di previdenza e di assistenza sociale, già godono dello stesso regime dei lavoratori subordinati.

In conseguenza, si è inteso assoggettare i concedenti alla normale contribuzione in materia riservata al settore dell'agricoltura e ai compartecipanti assicurare il trattamento normale di famiglia previsto per i lavoratori subordinati, inserendo la categoria di cui trattasi, attesa la validità nei suoi confronti della forma di mutualità generale, nella gestione ordinaria della Cassa unica per gli assegni familiari, anziché in quella speciale costituita per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Alle finalità sopra illustrate provvede il presente disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

In ordine, poi, alle singole disposizioni del provvedimento si ritiene di precisare che:

l'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1967, ai coltivatori diretti, mez-

zadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico.

L'articolo detta, poi, disposizioni per la individuazione dei beneficiari;

l'articolo 2 stabilisce che gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 14 anni. Tale limite di età è elevato per gli studenti fino a 25 anni, per gli apprendisti e per coloro che sono affetti da grave infermità fisica o mentale, rispettivamente per la durata del rapporto di apprendistato e senza limite di tempo;

l'articolo 3 fa riferimento all'articolo 5 del testo unico sugli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797, per l'individuazione delle persone a carico del capo famiglia;

l'articolo 4 dispone che gli assegni familiari sono corrisposti anche al richiedente che abbia persone a carico ricoverate in istituti di cura e di assistenza, qualora paghi una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi;

l'articolo 5 precisa le modalità per richiedere la corresponsione degli assegni familiari;

l'articolo 6 stabilisce: l'ammontare degli assegni familiari per ogni persona a carico; la loro riduzione in ragione dell'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno; le modalità di pagamento degli stessi.

Precisa, inoltre, che non è concesso che un assegno per ciascuna persona a carico, anche se il capo famiglia conduce, a diverso titolo, due o più aziende, e che i beneficiari della presente legge non hanno diritto al godimento degli assegni familiari per eventuali altre attività dagli stessi esplicate;

l'articolo 7 sancisce l'applicabilità nella materia regolata dal provvedimento degli articoli 22 e 23 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, che dispongono, rispettivamente, il divieto di sequestrare, pignorare o di cedere gli assegni familiari, nonchè il termine di prescrizione del diritto agli assegni;

l'articolo 8 prevede che alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provveda la Cassa unica per gli assegni familiari e che sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa stessa un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni;

l'articolo 9 stabilisce un contributo da corrispondersi dallo Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari a decorrere dall'anno 1967 nella misura di lire 28 miliardi, all'anno.

La copertura è prevista mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 e precisamente: per lire 20 miliardi utilizzando l'apposito accantonamento indicato all'elenco n. 5 ad esso allegato; per lire 8 miliardi utilizzando parte dell'accantonamento indicato nello stesso elenco alla voce « Ministero del lavoro e della previdenza sociale: assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie »;

l'articolo 10 dispone che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del citato testo unico sugli assegni familiari;

l'articolo 11 prevede la corresponsione, a partire dal 1° gennaio 1967, degli assegni familiari ai compartecipanti familiari secondo le modalità di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura. L'articolo stabilisce, inoltre, che al pagamento del contributo per gli assegni familiari provvedano i concedenti;

l'articolo 12 abroga la lettera e) del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, che disponeva l'esclusione dei coloni, mezzadri e compartecipanti familiari dal campo di applicazione delle norme sugli assegni familiari;

l'articolo 13 prevede, in via programmatica, la possibilità di estendere agli altri familiari del coltivatore diretto ed assimilati gli assegni familiari di cui al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.

A questi effetti si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista dall'articolo 2 quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro co-

niuge o, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*) i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 2.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età qualora il figlio o la persona equiparata a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari, corrisposti per i minori.

Art. 3.

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 4.

Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 5.

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono pre-

sentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non è necessaria quando il capo famiglia risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Art. 6.

Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.

L'importo indicato nel comma precedente è riferito ad una attività prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia non è concesso che un assegno per ciascun figlio o equiparato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o più aziende.

I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamento di famiglia, nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attività di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attività per le quali è prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.

Art. 7.

Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 8.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura.

I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari, nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

È abrogata la lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 13.

Con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.